

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) VESSIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCA VESSIA

Seduta del 23/04/2026

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 23/12/2020 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 30/11/2025, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- la restituzione della somma di € 1.777,23, calcolata secondo il criterio pro rata temporis, a titolo di spese di istruttoria, commissioni di intermediazione, oneri erariali e premio assicurativo, tenuto conto dei rimborsi già effettuati in c.e.;
- il rimborso di € 204,74 a titolo di "diritti di estinzione";
- il pagamento delle spese legali e di procedura;
- gli interessi legali dal dovuto al soddisfo.

Costitutosi, l'intermediario, si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- in via preliminare, che il Giudice di Pace di Palermo, con ordinanza del 26 marzo 2025, e il Tribunale di Como, con ordinanza del 22 maggio 2025, hanno accolto la propria istanza di rinvio pregiudiziale in procedimenti aventi ad oggetto il rimborso proporzionale dei costi in caso di estinzione anticipata di contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, disponendo la sospensione del giudizio di merito e la trasmissione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea della questione interpretativa dell'art. 16 della Direttiva 2008/48/CE, alla luce del contrasto giurisprudenziale insorto tra le sentenze Lexitor (C-383/18) e C-555/21. Saggiunge che, in attesa della decisione della Corte, diversi giudici nazionali hanno già disposto la sospensione di procedimenti analoghi ovvero concesso rinvii a lungo termine;

- che con la sentenza della CGUE del 09/02/2023 è stato superato il principio per cui, in caso di estinzione anticipata, è dovuto anche il rimborso della quota non maturata dei costi up-front;
- che il d.l. n. 104/2023 (convertito in legge con l. n. 136/2023) ha ulteriormente modificato l'art. 11-octies, comma 2, d.l. n. 73/2021, richiamando le "pronunce" della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, quindi non solo la sentenza Lexitor ma anche quella resa nella causa C-555/21, e facendo salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, con conseguente esclusione della rimborsabilità dei costi up-front;
- la perdurante vigenza dell'art. 6-bis D.P.R. n. 180/50 quale disciplina speciale regolante la materia e delle disposizioni secondarie della Banca d'Italia ivi richiamate, secondo cui possono formare oggetto di restituzione, in sede di estinzione anticipata, esclusivamente i costi recurring, che devono essere indicati in contratto in maniera chiara e inequivoca;
- di aver provveduto alla restituzione della somma complessiva di € 2.544,92 a titolo di interessi non maturati al TAN contrattuale;
- che, con riscontro del 21/01/2026, proponeva al ricorrente, in via transattiva, un'offerta di rimborso pari ad € 681,16 (che rifiutava);
- la natura up front delle commissioni di istruttoria, poiché le stesse si riferiscono ad attività di valutazione preliminare del merito creditizio e della fattibilità dell'operazione di finanziamento, effettuate precedentemente alla concessione del contratto;
- la natura up front delle commissioni di intermediazione, in quanto sono costi non incassati dalla banca ma da questa riconosciuti a soggetti terzi per attività prodromica al perfezionamento del contratto;
- che non vi sono somme da retrocedere a titolo di rate versate dal datore di lavoro alla scrivente, successivamente all'estinzione anticipata del relativo finanziamento;
- che i costi assicurativi sono stati sostenuti interamente e direttamente dalla banca e che, a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento, non spetta alcun rimborso a titolo di premio non goduto;
- la non rimborsabilità delle spese di assistenza difensiva/tecnica.

Pertanto, chiede:

- in via principale, il rigetto delle domande anche tenuto conto di quanto già rimborsato;
- in via subordinata, di decurtare dall'importo oggetto di condanna quanto già complessivamente rimborsato al cliente a titolo di interessi pari ad € 2.544,92.

In sede di repliche, il ricorrente precisa che l'importo richiesto è stato calcolato al netto del rimborso effettuato in sede di conteggio estintivo dell'intermediario e che la somma offerta (€ 681,16), benché non accettata, è da intendersi come riconoscimento del debito.

Sostiene che la sentenza della CGUE del 09/02/2023 non può applicarsi alla fattispecie in esame poiché riferita ai casi di estinzione anticipata dei contratti di credito immobiliare ai consumatori. Saggiunge che la Consulta, con sentenza n. 263/2022, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 11-octies, comma 2°, del D.L. n. 73/2021, sancendo definitivamente il diritto del consumatore alla riduzione di "tutti i costi del finanziamento" in sede di estinzione anticipata, senza alcuna distinzione tra oneri up-front e recurring. Fa presente che, con ordinanza n. 1951/23, la Corte di Cassazione ha riconosciuto - in relazione a un contratto estinto anticipatamente sotto la vigenza dell'art. 125 TUB, nella formulazione antecedente alle modifiche introdotte con il D. Lgs n.141/10 - il diritto del consumatore al rimborso di tutti i costi del credito.

Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.

DIRITTO

Premesso che il contratto di finanziamento, contro cessione del quinto dello stipendio (n. 0000081203), stipulato in data 09/09/2021 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al

30/11/2025, è stato stipulato prima dell'entrata in vigore del decreto "Sostegni-bis" (25/07/2021) convertito con legge n. 106 del 23/07/2021, che ha modificato l'articolo 125-sexies T.U.B., il Collegio è chiamato a valutare preliminarmente la richiesta dell'intermediario di sospensione dell'odierno procedimento in considerazione del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sulla corretta interpretazione dell'art. 16 della Direttiva 2008/48, producendo in atti l'elenco dei procedimenti sospesi o rinviati di cui è parte.

Al riguardo, il Collegio osserva che le "Disposizioni ABF" (sez. VI, par. 2) non prevedono ipotesi di sospensione per casi della specie, né sembrerebbe venire in rilievo una "litispendenza" in senso proprio, posto che il rinvio pregiudiziale ha riguardato giudizi diverso da quello in oggetto. Infatti, diversamente da quanto dispone l'art. 267 TFUE sul rinvio pregiudiziale, che obbliga il giudice *a quo* che lo ha sollevato a sospendere il giudizio nell'attesa della definizione della questione interpretativa rimessa alla Corte di Giustizia, l'ordinamento non prevede un analogo obbligo in capo ad altro organo giurisdizionale – o extragiudiziario, come nel caso di specie – dinanzi al quale penda una analoga fattispecie.

Pertanto, richiamando i costanti orientamenti dell'Arbitro in materia (cfr. Collegio di Torino, decisione n. 1104/2025; Collegio di Bari, decisione n. 2913/2025; Collegio di Napoli, decisione n. 4327/2025, Collegio di Bologna, decisione n. 5695/2025, Collegio di Palermo, decisione n. 4855/2025, Collegio di Milano, decisione, n. 5397/2025), il Collegio ritiene di non poter accogliere la richiesta di sospensione preliminare formulata dal resistente.

Passando al merito del ricorso, per quanto riguarda i contratti di finanziamento sottoscritti – come quello in oggetto - prima del 25 luglio 2021, poi anticipatamente estinti, l'orientamento condiviso dai Collegi, successivamente alla decisione n. 263/2022 della Corte Costituzionale, ritiene applicabile l'originario art. 125-sexies TUB, come interpretato alla luce della sentenza della CGUE, 11 settembre 2019 C 383/18 ("sentenza Lexitor").

A quest'ultimo riguardo, il Collegio ritiene di dare continuità all'orientamento espresso con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019 - richiamata anche dalla citata sentenza della Corte costituzionale, che ne ha osservato la conformità alla sentenza "Lexitor" -, secondo cui:

- "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front". Ciò in quanto "le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., *ex multis*, Cass. n. 2468/2016; Cass., n. 5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)". Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette "sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art.3 della Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art.16 par.1 della stessa Direttiva".
- "Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi up front, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che "il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo

stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento” valutando inoltre che “non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”.

Pertanto, i criteri da applicare per la retrocessione degli oneri non maturati sono:

- per i costi *recurring*, il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);
- per i costi *up-front*, in assenza di una diversa previsione pattizia, il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

È stata infine confermata la non retrocedibilità degli oneri erariali, in quanto da un lato si tratta di adempimenti afferenti al diritto pubblico in cui l’intermediario agisce come sostituto d’imposta, adempiendo a un obbligo legale, senza avere margini per la determinazione dei relativi importi, e dall’altro lato, la fattispecie dell’estinzione anticipata è analoga a quella di recesso del cliente, per la quale l’art. 125-ter T.U.B. prevede espressamente la non rimborsabilità delle imposte.

Il quadro normativo e l’orientamento sopra riferiti appaiono conformi all’assetto normativo risultante dall’ulteriore modifica apportata dall’art. 27 del d. l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni in legge 9 ottobre 2023, n. 136.

Nel caso di specie, in relazione al rapporto di finanziamento in oggetto il Collegio accerta la natura *up front* delle spese di istruttoria e dei costi di intermediazione, riconoscendo pertanto, tra le componenti commissionali reclamate, il diritto del ricorrente al rimborso delle stesse nei limiti della domanda, sulla base del seguente prospetto, che tiene conto dei rimborsi già effettuati, cui vi sia evidenza in atti:

durata del finanziamento ▶		120
rate scadute ▶		58
rate residue		62
TAN ▶		4.55%
		% restituzioni
		- in proporzione lineare 51.67%
		- in proporzione alla quota interessi 28.82%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
	Spese di istruttoria (up front)	€ 560.00	€ 289.33	€ 161.41			€ 161.41
	costi di intermediazione (up front)	€ 2,394.00	€ 1,236.90	€ 690.04			€ 690.04
							€ 0.00
							€ 0.00
							€ 0.00
							€ 0.00
	rimborsi senza imputazione						€ 0.00
tot rimborsi ancora dovuti							€ 851
interessi legali							1

Con riguardo alla richiesta di rimborso degli oneri erariali, si richiama quanto già detto *supra* sulla loro non rimborsabilità.

Inoltre, quanto alla richiesta di restituzione della commissione di estinzione anticipata, addebitato per € 176,03 in sede di conteggio estintivo, in quanto “non dovuto per legge”, il ricorrente non contesta una erronea quantificazione dell’addebito effettuato nel conteggio estintivo. Al riguardo, si rammenta che il Collegio di Coordinamento, decisione n. 5909/2020, ha enunciato il seguente principio di diritto: “La previsione di cui all’art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all’equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che

il ricorrente non alleggi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.”.

Più di recente, con decisione n. 11679/2021, il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente principio ermeneutico: “l'espressione “importo rimborsato in anticipo”, adottata nell'art. 125-sexies, comma 2, del T.U.B. al fine di determinare l'ammontare dell'indennizzo previsto dalla medesima norma, deve intendersi riferita all'importo corrisposto dal cliente/consumatore a favore dell'intermediario/mutuante per l'estinzione anticipata del finanziamento, pari al capitale residuo al netto della riduzione del costo totale del credito”.

Nel caso di specie, il c.d. “importo rimborsato in anticipo” è superiore alla soglia di € 10.000,00 (cfr. conteggio estintivo allegato al ricorso e *supra* riportato) anche al netto della riduzione del costo totale del credito, con conseguente legittimità, sotto tale profilo, dell'indennizzo per anticipata estinzione. Il collegio richiama altresì i propri precedenti su casi di richieste analoghe (Collegio di Bari, decisione n. 6329/2023).

Quanto, infine, alla richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale, l'orientamento del Collegio di Bari, anche alla luce dei principi recentemente enunciati dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 4580/2025), è nel senso di ritenere di dover respingere la domanda in assenza di “evidenze documentali da cui possa evincersi la rilevanza della presenza del professionista nella gestione del procedimento avente ad oggetto questioni connotate da una spiccata serialità, nonché privo di elementi di complessità” (decisione n. 7214/2025).

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 851,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE